
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione: l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio.

Tribunale di Massa, sentenza del 14.4.2015, n. 390

...omissis...

L'opposizione proposta da xxx. onde contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo a xx., in forza della sentenza n. 273/010 emessa dalla Corte d'Appello di Genova - cui è seguita la notifica dell'atto di precetto del 9.1.013 e, in data 7.2.013, del pignoramento immobiliare avente ad oggetto la quota dell'esecutato sull'immobile sito in Carrara, via *omissis*, identificata al xxxx del Comune di Carrara al fg. 93, mapp. 29 e 72 - è inammissibile.

Invero, nell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di merito - che ha fatto seguito all'ordinanza del G.E. del 29.10.2013 che aveva rigettato, per quanto qui interessa, l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex artt. 615, comma 2°, c.p.c. e 624, comma 1°, c.p.c., nonché l'istanza di limitazione dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c. (doc. 4 fasc. opponente) - l'opponente, per un verso, si è nuovamente doluto dell'indebito cumulo dell'espropriazione immobiliare (in seno alla quale è stata incardinata l'opposizione) con l'espropriazione mobiliare previamente attivata, che aveva già posto in vinculis 1/5 del trattamento pensionistico ricevuto dal xxxxxxxx., di per sé ritenuto sufficiente a soddisfare, in un tempo congruo, le ragioni della creditrice; per altro verso, introducendo un tema di indagine del tutto nuovo, ha lamentato una significativa sproporzione tra il credito vantato dall'opposta ed il valore del compendio pignorato, deducendo in buona sostanza le condizioni onde procedere ad una riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

Orbene, secondo la dottrina del tutto prevalente, ad onta della formulazione testuale dell'art. 483 c.p.c. - che recita: "il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore..." - con l'istanza volta a reagire contro il cumulo dei mezzi di espropriazione simultaneamente attivati dal creditore, non si introduce alcuna forma di opposizione, né all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), non venendo in considerazione il venir meno del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, né agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), atteso che il cumulo dei mezzi di espropriazione è in sé legittimo e non invalida i singoli atti esecutivi compiuti.

Il Giudice dell'Esecuzione provvede sull'istanza ex art. 483 c.p.c. con ordinanza, suscettibile, questa sì, come ogni atto esecutivo, di censura con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. sent. n. 2847/03).

Del tutto inopinatamente dunque, notificando l'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio, il debitore ha proposto un'opposizione all'esecuzione per lamentare il mancato accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 483 c.p.c.

Peraltro, anche a voler qualificare agli atti esecutivi l'opposizione proposta, l'opponente ha da un lato mancato di osservare il procedimento apprestato dall'art. 617, comma 2° c.p.c. (ricorso in opposizione indirizzato al G.E.) e, dall'altro, non ha soddisfatto l'onere che su di esso incombeva di allegare e dimostrare il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto impugnato ai fini della prova della tempestiva proposizione dell'opposizione nel termine di venti giorni, decorrente, appunto dalla conoscenza, legale o di fatto, dell'atto stesso (Cass. sent. n. 19277/012; sent. n. 7051/012).

Viceversa, con il secondo motivo di doglianza - in disparte i profili di merito che concernono la fondatezza o meno dello stesso - l'opponente articola una domanda nuova non formulata in precedenza.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. ord. n. 1328/011; sent. n. 3477/03. Per un principio analogo in tema di opposizione agli atti esecutivi, v. Cass. sent. n. 18761/013).

Di qui, l'inammissibilità dell'opposizione.

Alla liquidazione delle spese di lite si procede secondo soccombenza, applicando i valori medi dei parametri del conferente scaglione della tabella allegata al d.m. 55/014, congruamente ridotti quelli per le fasi istruttoria e decisoria, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. Spettano quindi all'attore euro 870,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria, euro 1.000,00 per la fase decisoria.

p.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.610,00

per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.